

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1452)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1961 (V. Stampato n. 1847)

**d'iniziativa dei deputati MIGLIORI, FERRARI Giovanni, GENNAI TONIETTI Erisia
e ANDREUCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 FEBBRAIO 1961

Giuramento dei medici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I laureati in medicina e chirurgia, abilitati a norma delle vigenti disposizioni, non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il presidente, o un consigliere da lui incaricato, illustra la dignità della professione del medico ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarla.

La formula del giuramento è la seguente:

« Consapevole della dignità della professione del medico, giuro di osservarne i doveri con lealtà, diligenza ed onore nel rispetto delle norme di deontologia professionale ».